

TFR -OPZIONI DI SCELTA DIRIGENTI DEL COMMERCIO

Sommario

(è possibile leggere direttamente il singolo paragrafo di interesse cliccando sull'indice sottostante):

1	Il Conferimento del TFR Maturando	3
	La scelta del Dirigente sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione)...4	
2	Cosa sono le Forme Pensionistiche Complementari.....	5
2.1	Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari	5
2.2	La prestazione pensionistica e le altre opzioni.....	6
2.3	Anticipazioni	6
2.4	Trasferimento della posizione individuale.....	7
2.5	Riscatto della posizione individuale	8
2.6	La fiscalità della previdenza complementare.....	8
3	Le Opzioni a Disposizione dei Dirigenti del Settore Commercio	12
	A partire dal gennaio 2007 i Dirigenti avranno sei mesi di tempo per decidere se conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenerlo con le attuali regole di rivalutazione e di accesso alle relative prestazioni (liquidazione, anticipazioni).	12
	In sostanza il Dirigente che non vuole mantenere il TFR in azienda/INPS dispone delle seguenti opzioni:.....	12
	• conferimento esplicito delle quote di TFR maturando al fondo pensione di categoria Fondo Mario Negri;.....	12
	• conferimento individuale esplicito delle quote di TFR maturando ad un fondo pensione aperto o piano pensionistico individuale scelto sul mercato con le sole quote di TFR maturando; in questo caso il lavoratore potrà riscattare la propria posizione solo nei casi previsti dalla legge;	12
	• silenzio, con adesione automatica al Fondo Mario Negri,.....	12
	Se il lavoratore si iscrive al Fondo Mario Negri conserva la possibilità, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, di riscattare l'intera posizione.....	12
3.1	Indicazioni per la compilazione dei moduli TFR1 e TFR2	13
	Assunti ante 31 dicembre 2006: MODULO TFR1 sezione 1 o 3 a seconda dell'anzianità INPS.....	13
	■ Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la prima casella della sezione 1 o 3....	13
	■ Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto (Mario Negri o altro fondo pensione) barrare la relativa casella della sezione 1 o 3 e allegare il modulo di adesione al fondo pensione	13
	Assunti post 31 dicembre 2006: MODULO TFR2 sezione 1 o 2 a seconda dell'anzianità INPS.....	13
	■ Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la prima casella della sezione 1 o 2....	13
	■ Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto (Mario Negri o altro fondo pensione) barrare la relativa casella della sezione 1 o 2 e allegare il modulo di adesione al fondo pensione	13
4	Introduzione alla Lettura delle Schede Fondi a cura di Watson Wyatt	14

Al fine di consentire una scelta consapevole da parte del Dirigente che consenta di valutare le diverse alternative a disposizione abbiamo effettuato una valutazione sui fondi pensione aperti presenti sul mercato. 14

4.1 Attribuzione dei "pesi" alle macro aree utilizzate per la selezione 14

- Fondo Mario Negri..... 15
- www.fondonegri.it 15
- Fondo pensione aperto SecondaPensione istituito da CAAM SGR; 15
- Fondo Pensione aperto PrevidLavoro istituito da Intesa Previdenza SIM..... 15

Vi ricordiamo di prendere visione della documentazione prevista dalla normativa prima dell'eventuale adesione 15

Vi segnaliamo inoltre che il fondo pensione aperto PrevidLavoro prevede dei costi annui differenziati nel caso di adesione individuale e collettiva. 15

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere le nuove regole della previdenza complementare e le diverse opzioni a disposizione dei Dirigenti del settore Commercio al fine di consentire una scelta consapevole in materia di conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare.

Il documento viene quindi articolato come segue:

1. Il conferimento del TFR maturando e le relative modalità;
2. Le diverse forme pensionistiche complementari e le loro caratteristiche (finanziamento, prestazioni, anticipazioni, trasferimento riscatto, fiscalità);
3. Le opzioni per i Dirigenti del settore Commercio;
4. Introduzione alla lettura delle schede Fondi Pensione.

Segnaliamo che nella sezione 3 saranno descritte le regole generali dei fondi pensione italiani come disciplinati dal Decreto Legislativo 252/2005 e verranno altresì evidenziate le regole previste dal Fondo Pensione Mario Negri. Come noto, infatti, il Fondo Mario Negri, rientra tra le forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario. Ciononostante, il Decreto Legislativo 252/2007 ed il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2007, n. 62, consentono al Fondo di raccogliere i flussi derivanti dal conferimento del TFR maturando a condizione che venga realizzato il processo di adeguamento previsto dai citati decreti.

Le informazioni fornite sul Fondo Mario Negri sono state raccolte dal sito internet www.fondonegri.it

1 Il Conferimento del TFR Maturando

Dal 1° gennaio 2007 ciascun Dirigente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo presso il datore di lavoro (con trasferimento al fondo Tesoreria amministrato dall'INPS per aziende con almeno 50 dipendenti).

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare:

- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; solo nel caso di decisione di mantenere il TFR in azienda, sarà trasferito all'INPS quello maturato a partire da gennaio 2007 per aziende con almeno 50 dipendenti;
- non può essere revocata per il resto della vita lavorativa a meno che il lavoratore abbia la possibilità, se prevista dallo Statuto/Regolamento del Fondo pensione, di riscattare la posizione maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. La scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

La scelta del Dirigente sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

a. Modalità Esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i Dirigenti in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il **Dirigente può scegliere di:**

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare (fondo pensione di categoria previsto dal contratto collettivo Mario Negri o altra forma pensionistica liberamente scelta sul mercato o offerta dall'Azienda); tale scelta è irrevocabile per il resto della vita lavorativa a meno che il lavoratore abbia la possibilità, se prevista dallo Statuto/Regolamento del Fondo pensione e dalle relative fonti istitutive contrattuali/aziendali, di riscattare la posizione maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l'intero TFR maturando è trasferito dal datore di lavoro al fondo Tesoreria amministrato dall'INPS. In questo caso non cambiano le regole attuali del TFR per il lavoratore. Il lavoratore potrà successivamente cambiare la propria decisione ed aderire ad una forma di previdenza complementare.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una **dichiarazione scritta** (Moduli TFR1 e TFR2) indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta e i relativi moduli di adesione.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

b. Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)

Se **entro il 30 giugno 2007** per chi era in servizio al 31 dicembre 2006, o entro 6 mesi dall'assunzione per coloro i quali il rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, il **Dirigente non esprime** alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il **datore di lavoro** trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo per il settore Commercio (in questo caso il Fondo Mario Negri).

N.B. Il Dirigente che avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima, ha la possibilità di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto in azienda (fondo Tesoreria amministrato dall'INPS per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti).

In questo caso, pertanto, il Dirigente, entro sei mesi dalla data di nuova assunzione/nomina sarà chiamato ad operare nuovamente la scelta attraverso la compilazione del modulo TFR2.

2 Cosa sono le Forme Pensionistiche Complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa della pensione pubblica.

Le forme pensionistiche complementari a disposizione del lavoratore sono: i fondi pensione negoziali (es. Fondo Mario Negri), i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).

La scelta di conferire il TFR maturando o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

Il lavoratore dipendente può decidere di avvalersi:

- di una forma pensionistica collettiva;
- oppure
- di una forma pensionistica individuale, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.

2.1 Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.

Si può **aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro**. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo.

2.2 La prestazione pensionistica e le altre opzioni

Il Dirigente che conferisce il TFR maturando ad una qualunque forma di previdenza complementare ha diritto, secondo quanto previsto dal D.lgs 252/2005, alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno **cinque anni** di iscrizione alla previdenza complementare, (per il Fondo Mario Negri ad oggi sono richiesti 15 anni per la maturazione dei requisiti).

Su questa previsione è stata apportata una modifica dello statuto / regolamento che dovrebbe ricondurre progressivamente, entro i prossimi 20 anni, il requisito minimo per la maturazione della prestazione pensionistica a cinque anni. Non appena la modifica dovesse divenire operativa, o il nuovo Statuto/Regolamento così modificato dovesse superare l'esame della Covip, se ne darà opportuna informazione)

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare,
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (pari a Euro 389,36 mensili per il 2007) è possibile percepire l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Le prestazioni dei fondi pensione possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

Il **Tfr conferito al Fondo Mario Negri** concorrerà alla formazione della posizione individuale che dal 1° gennaio 2007 è composta da:

- conto individuale, costituito dai contributi ordinari versati e dalle quote di risultato d'esercizio accreditate annualmente;
- accantonamento per il Tfr conferito, costituito con i relativi versamenti e i rendimenti annuali maturati.

Al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, questa verrà determinata sul cumulo delle due suddette componenti.

Una volta raggiunti i requisiti necessari per l'ottenimento delle prestazioni pensionistiche (e più precisamente almeno 15 anni di anzianità contributiva e il percepimento della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria), l'aderente potrà liquidare l'intera posizione maturata sottoforma di rendita vitalizia o sottoforma di capitale di copertura oppure optare per una forma mista.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche del Fondo Mario Negri Vi invitiamo a prendere visione del relativo Regolamento.

2.3 Anticipazioni

In determinati casi la legge consente di usufruire di anticipazioni.

L'iscritto ad una qualunque forma di previdenza complementare può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:** fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
- **dopo 8 anni di iscrizione al fondo:**
 - fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.
- Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.

Il Dirigente che conferisce il TFR al Fondo Mario Negri, limitatamente all'accantonamento costituito mediante il conferimento del TFR, può chiedere un'anticipazione:

- nella misura del 100%, in qualunque momento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- dopo un periodo minimo di otto anni, nella misura del 100%, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- dopo un periodo minimo di otto anni, nella misura dell'80%, per ulteriori esigenze degli aderenti.

2.4 Trasferimento della posizione individuale

L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto\Regolamento della forma di previdenza complementare;
- volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, **solo se stabiliti da contratti o accordi collettivi.**

Il Dirigente che conferisce il TFR al Fondo Mario Negri potrebbe richiedere il trasferimento dell'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito in relazione alla nuova attività lavorativa, oppure potrebbe riscattare l'intera posizione maturata trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione.

Potrebbe, inoltre, mantenere la posizione maturata presso il Fondo Negri anche sospendendo la contribuzione, con la possibilità di cumulo di quanto già maturato con eventuali ulteriori versamenti per prosecuzione volontaria o obbligatoria nel caso di ripresa dell'attività di servizio quale dirigente.

Il trasferimento volontario (“portabilità della posizione individuale”) delle sole quote del TFR conferito al Fondo Mario Negri è invece possibile solo dopo 5 anni dal primo conferimento. **(Su questa previsione è stata apportata una modifica dello statuto / regolamento per prevedere la portabilità dopo 2 anni anche per il fondo Mario Negri. Non appena la modifica dovesse divenire operativa, o il nuovo Statuto così modificato dovesse superare l’esame della Covip, se ne darà opportuna informazione).**

2.5 Riscatto della posizione individuale

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare ed il lavoratore non si avvalga della facoltà di trasferimento, gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

- a. il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b. il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 me-si. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementare possono prevedere riscatti per cause diverse da quelle sopra indicate.

L’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone (fisiche o giuridiche) indicate dall’iscritto.

Per quanto riguarda le ipotesi di riscatto previste dal Fondo Mario Negri vi invitiamo a prendere visione del relativo Regolamento.

2.6 La fiscalità della previdenza complementare

a. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di Euro 5.164,57 annui. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito e della relativa aliquota di tassazione marginale.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

b. Regime fiscale dei rendimenti

I risultati annui ottenuti dall'investimento delle contribuzioni da parte del fondo pensione sono sottoposti all'imposta sostitutiva dell'11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento, titoli di stato, obbligazioni).

c. Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti maturati successivamente al 1 gennaio 2007

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione ad uno o più fondi pensione.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) ed i riscatti saranno invece tassate nella misura fissa del 23% a fronte di una tassazione del TFR mantenuto in azienda più elevata.

d. Sintesi delle anticipazioni e loro fiscalità previste da forme pensionistiche complementari diverse dal Mario Negri

Fondo pensione	Azienda/INPS
Per acquisto prima casa	
→ Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare	→ Dopo 8 anni di anzianità
→ Fino al 75% della posizione individuale (TFR + contributi + rendimenti)	→ Fino al 70% del solo TFR (rivalutato)
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 23%	→ tassazione separata: in media 23-40%*
Spese sanitarie	
→ Senza limite temporale di iscrizione	→ Dopo 8 anni di anzianità
→ Fino al 75% della posizione individuale (TFR + contributi + rendimenti)	→ Fino al 70% del solo TFR (rivalutato)
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 15-9%	→ tassazione separata: in media 23-40%*
Qualsiasi motivo	
→ Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare	
→ Anticipabile fino al 30% della posizione individuale	
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 23%	

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007.

e. Sintesi dei riscatti e loro fiscalità per forme pensionistiche complementari diverse dal Mario Negri

Fondo pensione	Azienda/Fondo Tesoreria INPS
Totale	
Perdita dei requisiti di partecipazione	
→ Tax al 23%	→ Tax separata in media tra il 23-40%*
Inoccupazione per > 48 mesi	
→ Tax al 15-9%	→ Tax separata in media tra il 23-40%*
Premorienza/invalidità	
→ Tax al 15-9%	→ Tax separata in media tra il 23-40%*
→ Soggetti beneficiari premorienza: eredi ovvero soggetti designati dal de cuius (sia persone fisiche che giuridiche)	→ Soggetti beneficiari: quelli designati per il regime INPS (coniuge, figli e, se vivevano a carico del prestatore, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo)
Parziale (50% della posizione individuale)	
Inoccupazione > 12 mesi	
→ Tax al 15-9%	

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007.

f. Sintesi delle prestazioni dei fondi pensione diversi dal Mario Negri e loro fiscalità

	Fondo pensione	Azienda/INPS
Prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> Rendita Capitale (max 50%) e rendita Capitale: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (pari a Euro 381,72 mensili) 	<ul style="list-style-type: none"> Capitale
Tassazione	<ul style="list-style-type: none"> Compresa tra il 15% e il 9% (riduzione dello 0.30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione) 	<ul style="list-style-type: none"> tassazione separata in media compresa tra il 23-40%*

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007

3 Le Opzioni a Disposizione dei Dirigenti del Settore Commercio

A partire dal gennaio 2007 i Dirigenti avranno sei mesi di tempo per decidere se conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenerlo con le attuali regole di rivalutazione e di accesso alle relative prestazioni (liquidazione, anticipazioni).

In sostanza il Dirigente che non vuole mantenere il TFR in azienda/INPS dispone delle seguenti opzioni:

- conferimento esplicito delle quote di TFR maturando al fondo pensione di categoria Fondo Mario Negri;
- conferimento individuale esplicito delle quote di TFR maturando ad un fondo pensione aperto o piano pensionistico individuale scelto sul mercato con le sole quote di TFR maturando; in questo caso il lavoratore potrà riscattare la propria posizione solo nei casi previsti dalla legge;
- silenzio, con adesione automatica al Fondo Mario Negri,

Se il lavoratore si iscrive al Fondo Mario Negri conserva la possibilità, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, di riscattare l'intera posizione.

3.1 Indicazioni per la compilazione dei moduli TFR1 e TFR2

Assunti ante 31 dicembre 2006: MODULO TFR1 sezione 1 o 3 a seconda dell'anzianità INPS

- Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **prima** casella della sezione 1 o 3
- Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto (Mario Negri o altro fondo pensione) barrare la **relativa** casella della sezione 1 o 3 e allegare il modulo di adesione al fondo pensione

Assunti post 31 dicembre 2006: MODULO TFR2 sezione 1 o 2 a seconda dell'anzianità INPS

- Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **prima** casella della sezione 1 o 2
- Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto (Mario Negri o altro fondo pensione) barrare la **relativa** casella della sezione 1 o 2 e allegare il modulo di adesione al fondo pensione

I moduli TFR1 e TFR2, una volta sottoscritti, dovranno essere conservati dall'azienda con rilascio di copia al dirigente interessato.

Alcune informazioni aggiuntive sul Fondo Mario Negri

- Fondo pensione preesistente che gode di un regime particolare in quanto dichiarato in situazione di equilibrio finanziario alla fine degli anni '90.
- E' in corso il processo di adeguamento del Fondo al fine di raccogliere il TFR tale processo verrà sottoposto a verifica da parte della COVIP.
- Le rivalutazioni delle pensioni sono determinati annualmente dal CdA.
- Il patrimonio del fondo pensione derivante da conferimenti di TFR è valorizzato una volta all'anno.

4 Introduzione alla Lettura delle Schede Fondi a cura di Watson Wyatt

Al fine di consentire una scelta consapevole da parte del Dirigente che consenta di valutare le diverse alternative a disposizione abbiamo effettuato una valutazione sui fondi pensione aperti presenti sul mercato.

In particolare, uno degli obiettivi del processo di selezione è stato quello di identificare dei fondi caratterizzati da costi allineati alla fascia più bassa del mercato.

Riassumiamo di seguito la metodologia di valutazione dei fondi pensione aperti **Select IT** utilizzata da **Watson Wyatt**, società di consulenza specializzata nei fondi pensione, che ha portato all'individuazione dei prodotti PrevidLavoro e SecondaPensione.

4.1 Attribuzione dei "pesi" alle macro aree utilizzate per la selezione

Il primo passo realizzato è quello dell'assegnazione da parte di Federdistribuzione di pesi percentuali alle seguenti macro aree dell'offerta di un provider di fondi pensione aperti:

Settore	Range	Federdistribuzione
Struttura societaria / Solidità / Esperienza	0%-20%	15%
Servizi amministrativi / Flessibilità	15%-40%	20%
Costi	10%-25%	10%
Comunicazione alle aziende ed agli iscritti	10%-30%	15%
Servizi di investimento	30%-50%	40%

Il rating finale dei fondi risulta dalla combinazione dei pesi attribuiti da Federdistribuzione con la valutazione effettuata da Watson Wyatt che emerge da:

- Analisi delle risposte a questionari specifici;
- Incontri con i singoli provider;
- Conoscenza del mercato.

Ogni area viene valutata rispetto ad un benchmark di mercato "standard" secondo la seguente scala:

- 0 = non disponibile / insoddisfacente
- 1 = sotto benchmark
- 2 = standard benchmark
- 3 = sopra benchmark
- 4 = eccellente

Al fine di consentire un raffronto in merito alle diverse caratteristiche ed opzioni a disposizione, costi e rendimenti è possibile accedere tramite il link al sito dei fondi sotto segnalati: .

- Fondo Mario Negri

www.fondonegri.it

- Fondo pensione aperto SecondaPensione istituito da CAAM SGR;

www.secondapensione.it

- Fondo Pensione aperto PrevidLavoro istituito da Intesa Previdenza SIM.

www.intesaprevidenza.it/previdenza/Prev01.nsf/all-in-one-hv/8D1297E5A20C19BDC1257265003DC7AB?OpenDocument

Vi ricordiamo di prendere visione della documentazione prevista dalla normativa prima dell'eventuale adesione

Vi segnaliamo inoltre che il fondo pensione aperto PrevidLavoro prevede dei costi annui differenziati nel caso di adesione individuale e collettiva.